

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025
387/2025/R/EEL

APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 149/2019/R/EEL NEL CASO DI RIFACIMENTI E/O POTENZIAMENTI DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ROTANTI ESISTENTI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 come emendata dalla direttiva 2024/1711;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 come emendato dal regolamento dal regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017 (di seguito: regolamento 714/2009);
- il regolamento (UE) 2016/631 della Commissione europea del 14 aprile 2016 (di seguito: regolamento RfG – *Requirements for Generators*);
- il regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione europea del 17 agosto 2016 (di seguito: regolamento DCC – *Demand Connection Code*);
- il regolamento (UE) 2016/1447 della Commissione europea del 26 agosto 2016 (di seguito: regolamento HVDC – *High-Voltage Direct Current*);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione europea del 2 agosto 2017;
- il regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione europea del 24 novembre 2017;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 come emendato dal regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: D.P.R. 445/00);

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: D.P.C.M. 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A (Testo Integrato Connessioni Attive o TICA);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, il relativo Allegato C;
- la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2017, 67/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 67/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 592/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 592/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 82/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 82/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2019, 149/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 149/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 marzo 2020, 86/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 13 aprile 2021, 147/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 147/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2025, 371/2025/A;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del D.P.C.M. 11 maggio 2004;
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 vigente alla data di entrata in vigore della deliberazione 149/2019/R/eel (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2016);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 vigente alla data di entrata in vigore della deliberazione 149/2019/R/eel (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2016);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 entrata in vigore successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione 149/2019/R/eel (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2019);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 entrata in vigore successivamente alla data di entrata in vigore della deliberazione 149/2019/R/eel (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2019);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-16 attualmente vigente (di seguito: Norma CEI 0-16 – Edizione 2022);
- la Norma del Comitato Elettrotecnico Italiano CEI 0-21 attualmente vigente (di seguito: Norma CEI 0-21 – Edizione 2022);
- la Variante V1 vigente alla data di entrata in vigore della deliberazione 147/2021/R/eel alla Norma CEI 0-16 (di seguito: Variante V1 – Edizione 2020 alla Norma CEI 0-16);
- la Variante V1 vigente alla data di entrata in vigore della deliberazione 147/2021/R/eel alla Norma CEI 0-21 (di seguito: Variante V1 – Edizione 2020 alla Norma CEI 0-21);

- la comunicazione del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI) del 23 luglio 2025, prot. Autorità 52548 del 23 luglio 2025 (di seguito: comunicazione del 23 luglio 2025).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95:
 - a) all'articolo 1, comma 1, attribuisce all'Autorità competenze in materia di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità;
 - b) all'articolo 2, comma 12, lettera d), stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecniche ed economiche di accesso e di interconnessione alle reti; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera h), della medesima legge 481/95, l'Autorità emani direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte degli esercenti, in particolare per il servizio di connessione alle reti elettriche;
- l'articolo 5 della direttiva 2009/72/CE impone agli Stati membri o alle autorità di regolazione, qualora gli Stati membri abbiano così disposto, di assicurare, tra le altre cose, che siano definite norme tecniche oggettive e non discriminatorie che stabiliscano i requisiti tecnici minimi di progettazione e di funzionamento per la connessione al sistema elettrico;
- nei casi in cui i requisiti precedentemente indicati costituiscano condizioni per la connessione alle reti elettriche nazionali, l'articolo 37, paragrafo 6, della direttiva 2009/72/CE, conferisce alle autorità di regolazione il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per definirle;
- il regolamento 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie che disciplinano l'accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica. Il medesimo regolamento 714/2009, tra l'altro, evidenzia che, per garantire la sicurezza del sistema di trasmissione interconnesso, è fondamentale stabilire un'interpretazione comune dei requisiti applicabili ai connettenti (sia riferiti a impianti di produzione che a unità di consumo);
- sulla base del regolamento 714/2009, la Commissione europea ha emanato:
 - a) il regolamento RfG entrato in vigore il 17 maggio 2016 (trova applicazione dal 27 aprile 2019). Esso istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione degli impianti di generazione di energia elettrica, vale a dire i gruppi di generazione sincroni, i parchi di generazione e i parchi di generazione offshore, al sistema interconnesso;
 - b) il regolamento DCC entrato in vigore il 7 settembre 2016 (trova applicazione dal 18 agosto 2019). Esso istituisce un codice di rete recante i requisiti per la connessione alla rete:
 - degli impianti di consumo connessi al sistema di trasmissione;
 - degli impianti di distribuzione connessi al sistema di trasmissione;
 - dei sistemi di distribuzione, compresi i sistemi di distribuzione chiusi (SDC);

- delle unità di consumo, utilizzate da un impianto di consumo o da un sistema di distribuzione chiuso per fornire servizi di gestione della domanda ai pertinenti gestori di sistema e ai pertinenti *Transmission System Operator* (TSO);
- c) il regolamento HVDC entrato in vigore il 28 settembre 2016 (trova applicazione dal 8 settembre 2019). Esso istituisce un codice di rete che stabilisce i requisiti per la connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e dei parchi di generazione connessi in corrente continua;
- i regolamenti europei di cui al precedente punto contribuiscono ad assicurare condizioni di concorrenza eque nel mercato interno dell'energia elettrica, a garantire la sicurezza del sistema e l'integrazione delle fonti di energia rinnovabili e a facilitare gli scambi commerciali di energia elettrica nel territorio dell'Unione europea; stabiliscono, inoltre, obblighi intesi a far sì che i gestori di sistema utilizzino in modo appropriato le capacità degli impianti di generazione di energia elettrica, degli impianti di consumo e dei sistemi di distribuzione, dei sistemi HVDC e dei parchi di generazione connessi in corrente continua, su base trasparente e non discriminatoria, al fine di garantire condizioni di parità in tutta l'Unione europea;
- i regolamenti europei precedentemente indicati sono direttamente applicabili, in tutte le proprie parti, in ciascuno degli Stati membri; si è reso, quindi, necessario aggiornare la regolazione vigente, con particolare riferimento alle condizioni tecniche per la connessione;
- l'Autorità, nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 67/2017/R/eel, ha implementato in Italia il regolamento RfG, il regolamento DCC e il regolamento HVDC, integrandoli nella regolazione vigente. Contestualmente, il CEI ha aggiornato la Norma CEI 0-16 e la Norma CEI 0-21 nelle parti che afferiscono alle condizioni tecniche per la connessione.

CONSIDERATO CHE:

- l'Autorità, a seguito dell'emanazione da parte del CEI della Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e della Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 e delle segnalazioni ricevute da alcune associazioni di categoria interessate, con la deliberazione 149/2019/R/eel, ha definito le tempistiche per la loro applicazione;
- la deliberazione 149/2019/R/eel è stata successivamente modificata dalla deliberazione 147/2021/R/eel al fine di definire le tempistiche a decorrere dalle quali, ai fini della connessione dei generatori rotanti, sia obbligatorio disporre delle certificazioni della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019;
- più in dettaglio, la deliberazione 149/2019/R/eel prevede che:
 1. la Norma CEI 0-16 – Edizione 2016 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2016 (cioè le versioni di tali Norme precedenti al 2019) si continuano ad applicare:
 - a) nel caso di impianti classificabili come esistenti ai sensi del regolamento RfG ovvero del regolamento DCC (si rimanda, allo scopo, alle

- implementazioni di tali regolamenti tramite le deliberazioni 592/2018/R/eel e 82/2019/R/eel);
- b) nel caso di connessioni alle reti elettriche di bassa e media tensione attivate entro il 21 dicembre 2019;
 2. la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 si applicano nel caso di connessioni di nuovi impianti che non rientrano nelle casistiche di cui al punto 1.;
 3. ai fini dell’attestazione della conformità dei dispositivi installati e della certificazione della rispondenza alle disposizioni tecniche previste dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 ovvero dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019:
 - a) nel caso di richieste di connessione presentate fino al 30 settembre 2020, in relazione alle quali trovano applicazione la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019, la conformità alle medesime Norme CEI è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - b) nel caso di richieste di connessione alle reti di media e bassa tensione presentate dal 1 ottobre 2020 per generatori diversi dai generatori rotanti, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 è attestata tramite dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalle medesime Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019;
 - c) nel caso di richieste di connessione alle reti di media e bassa tensione presentate dal 1 ottobre 2020 per generatori rotanti:
 - qualora la connessione sia attivata, ai sensi del TICA, entro il 31 dicembre 2021, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 e alle relative Varianti V1 Edizione 2020 è attestata dai costruttori tramite dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà redatte ai sensi del D.P.R. 445/00;
 - qualora la connessione sia attivata, ai sensi del TICA, dopo il 31 dicembre 2021, la conformità alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 è attestata tramite dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalle medesime Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019 e dalle relative Variante V1 – Edizione 2020;
- per quanto di rilievo ai fini del presente provvedimento:
 - a) la Variante V1 – Edizione 2020 alla Norma CEI 0-16 definisce, tra l’altro, l’Allegato Nter recante “Conformità dei gruppi di generazione rotanti” relativo alle prove per la verifica della conformità dei generatori rotanti da connettere in reti di distribuzione in media e alta tensione;
 - b) la Variante V1 – Edizione 2020 alla Norma CEI 0-21 definisce l’Allegato Bter recante “Conformità dei gruppi di generazione rotanti” relativo alle prove per la verifica della conformità dei generatori rotanti da connettere in reti di distribuzione in bassa tensione;

- nell'anno 2022 il CEI ha pubblicato la nuova edizione della Norma CEI 0-16 che integra anche la relativa Variante V1 – Edizione 2020 alla medesima e la nuova edizione della Norma CEI 0-21 che integra anche la relativa Variante V1 – Edizione 2020 alla medesima; pertanto, la Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 attualmente vigenti ricomprendono tutti i requisiti tecnici già richiamati dalla deliberazione 149/2019/R/eel;
- il CEI, con il foglio di interpretazione “Certificazione delle unità di generazione idroelettriche (Allegati N.ter- B.ter)” pubblicato a ottobre 2024, ha chiarito aspetti operativi, semplificando le verifiche nel caso delle nuove unità di generazione idroelettriche di piccola taglia.

CONSIDERATO CHE:

- e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) ha segnalato all’Autorità la necessità di disciplinare l’applicazione della deliberazione 149/2019/R/eel (come integrata e modificata dalla deliberazione 147/2021/R/eel) nel caso di rifacimenti e/o potenziamenti degli impianti di produzione rotanti esistenti, evidenziando che tale fattispecie si sta presentando ultimamente con maggiore frequenza rispetto al passato;
- in particolare, sono state segnalate le seguenti casistiche nel caso di rifacimenti e/o potenziamenti degli impianti di produzione idroelettrici:
 - a) i vecchi alternatori sono mantenuti, provvedendo al solo rifacimento degli avvolgimenti di rotore e di statore; perciò, nulla cambia riguardo alle caratteristiche del punto di connessione (come, ad esempio la potenza in immissione richiesta e parametri strutturali dell’impianto di produzione e dell’impianto di rete);
 - b) oltre a quanto *sub* a), può essere fatta o meno anche la revisione delle turbine idrauliche, senza sostituzione delle medesime; anche in questo caso, non si hanno impatti con riferimento al punto di connessione e, come previsto dal TICA, non è richiesto eseguire una richiesta di adeguamento della connessione esistente.

Qualora si verificano tali casistiche, risulta oneroso per il produttore effettuare le prove di certificazione previste dall’Allegato Nter alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione in media e alta tensione e dall’Allegato Bter alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 nel caso di connessioni alle reti di distribuzione in bassa tensione;

- i rappresentanti di e-distribuzione presso il Comitato Tecnico CT 316 del CEI (di seguito: CT 316) hanno trasmesso al medesimo CT 316 una proposta operativa, da applicare nei casi di interventi di rifacimenti e/o potenziamenti di impianti di produzione rotanti già connessi alle reti di distribuzione di bassa, media e alta tensione al fine, da un lato, di permettere che i medesimi impianti siano adeguati alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 e, dall’altro lato, che gli interventi siano il meno onerosi possibile, considerando, in particolare, che si tratta di impianti di produzione già connessi alle reti di distribuzione;

- in particolare, è stato evidenziato che:
 - a) nel caso degli impianti di produzione rotanti già connessi alle reti di distribuzione e oggetto di rifacimenti e/o potenziamenti *“risulta difficile effettuare le prove previste nell’Allegato Nter della Norma CEI 0-16 e, nel caso di generatori connessi in BT, nell’Allegato Bter della Norma CEI 0-21”*;
 - b) *“Oltre che le difficoltà di esecuzione delle prove si evidenzia anche l’onerosità delle stesse; in particolare nel caso di generatori rotanti connessi in BT o generatori MT di piccola taglia, il costo delle prove spesso si approssima al costo del generatore da provare, rendendone diseconomica l’effettuazione”*;
 - c) *“Nel caso di revamping di generatori già connessi in rete, un principio ispiratore di questa memoria [proposta operativa, NdR] è la considerazione che si tratta di macchinario elettromeccanico già da tempo connesso alla rete elettrica, spesso, nel caso di impianti idraulici, anche da più decenni. Quindi, se fino al momento del repowering si è tollerata la loro connessione alla rete, anche se il macchinario data l’età potrebbe essere non rispondente alle ultime e più recenti specifiche previste nelle norme citate, a maggior ragione con l’azione di repowering, che ripristina se non addirittura migliora le condizioni di esercizio della macchina, si può accettarne la continuazione della connessione in rete senza imporre nuove prove di funzionamento.”*;
- la proposta operativa formulata da e-distribuzione presso il CT 316, prevede che:
 - a) nel caso di sostituzione sia del motore primo che dell’alternatore dell’impianto di produzione esistente:
 - i. qualora non si varino né il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione né il valore della potenza in immissione richiesta, non sia necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 ma sia necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - ii. nel caso di impianti di produzione con potenza nominale minore di 400 kW, qualora si varino il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione e il valore della potenza in immissione richiesta, oltre a presentare la richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA, sia necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022, al netto delle prove Nter.7 (*“Verifica dei requisiti costruttivi circa la regolazione di potenza attiva”*), Nter.8 (*“Verifica della insensibilità alle variazioni di tensione (VFRT capability)”*) e Nter.9 (*“Metodo per la modellizzazione e validazione del modello matematico di un gruppo di generazione sincrono”*), o dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022, al netto delle prove Bter.7 (*“Verifica dei requisiti costruttivi circa la regolazione di potenza attiva”*), Bter.8 (*“Verifica della insensibilità alle variazioni di tensione (VFRT capability)”*) e Bter.9 (*“Metodo per la modellizzazione e validazione del modello matematico di un gruppo di*

- generazione sincrono”), e sia necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
- iii. nel caso di impianti di produzione con potenza nominale uguale o maggiore di 400 kW, qualora si varino il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione e il valore della potenza in immissione richiesta, oltre a presentare la richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA, sia anche necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 e sia necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
- b) nel caso di sostituzione del motore primo ma non dell’alternatore dell’impianto di produzione esistente, indipendentemente dalla variazione o meno del valore della potenza nominale dell’impianto di produzione e/o del valore della potenza in immissione richiesta, non sia necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 ma sia necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - c) nel caso di sostituzione dell’alternatore ma non del motore primo dell’impianto di produzione esistente:
 - i. qualora non si varino né il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione né il valore della potenza in immissione richiesta, non sia necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022, ma sia necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - ii. qualora si varino il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione e il valore della potenza in immissione richiesta, oltre a presentare la richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA, sia necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 e sia necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
- la proposta operativa formulata da e-distribuzione, qualora accolta, rappresenta una deroga all’applicazione della Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e della Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 in relazione ai generatori rotanti, resa obbligatoria dalla deliberazione 149/2019/R/eel;
 - il CEI, a seguito del ricevimento della proposta operativa predisposta dai rappresentanti di e-distribuzione presso il CT 316, ha esaminato la medesima proposta nella riunione plenaria del CT 316 del 10 settembre 2024 esprimendo al riguardo parere positivo, come attestato dal verbale della medesima riunione. Con la comunicazione del 23 luglio 2025 il CEI ha poi inoltrato il proprio parere positivo all’Autorità.

RITENUTO CHE:

- la proposta operativa formulata da e-distribuzione presso il CT 316, anche visto il parere positivo espresso dal CEI all’Autorità con la comunicazione del 23 luglio 2025, sia coerente con la regolazione vigente e non sia ostativa alle esigenze di esercizio coordinato di impianti di produzione e rete elettrica;
- sia, pertanto, opportuno modificare la deliberazione 149/2019/R/eel secondo quanto proposto da e-distribuzione presso il CT 316;
- sia, inoltre, necessario aggiornare, nella deliberazione 149/2019/R/eel, i riferimenti alla nuova versione della Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e alla nuova versione della Norma CEI 0-21 – Edizione 2022

DELIBERA

1. La deliberazione 149/2019/R/eel è modificata nei seguenti punti:
 - al punto 2., le parole “la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019” sono sostituite con le seguenti parole: “la Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - al punto 3., le parole “dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 ovvero dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019” sono sostituite con le seguenti parole: “dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 ovvero dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - al punto 3., lettera a), le parole “la Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2019” sono sostituite con le seguenti parole: “la Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e la Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - al punto 3., lettera b), le parole “alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019” sono sostituite con le seguenti parole: “alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - al punto 3., lettera c), primo punto, le parole “alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019 e alle relative Varianti V1” sono sostituite con le seguenti parole: “alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - al punto 3., lettera c), secondo punto, le parole “alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2019 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2019” sono sostituite con le seguenti parole: “alla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e alla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - al punto 3., lettera c), secondo punto, le parole “dalle medesime Norme CEI 0-16 – Edizione 2019 e CEI 0-21 – Edizione 2019 e dalle relative Varianti V1” sono sostituite con le seguenti parole: “dalla medesima Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla medesima Norma CEI 0-21 – Edizione 2022”;
 - il punto 4. è sostituito con il seguente punto: “

4. nel caso interventi di rifacimenti e/o potenziamenti degli impianti di produzione rotanti esistenti connessi alle reti di distribuzione:
 - a) nel caso di sostituzione sia del motore primo che dell'alternatore dell'impianto di produzione esistente:
 - i. qualora non si varino né il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione né il valore della potenza in immissione richiesta, non è necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022, ma è necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - ii. qualora si varino il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione e il valore della potenza in immissione richiesta, oltre a presentare la richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA, è necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 ed è necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - iii. nel caso di impianti di produzione con valore della potenza nominale minore di 400 kW, in deroga rispetto al precedente punto ii., qualora si varino il valore della potenza nominale dell'impianto di produzione e il valore della potenza in immissione richiesta, oltre a presentare la richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA, è necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022, al netto delle prove Nter.7 (“Verifica dei requisiti costruttivi circa la regolazione di potenza attiva”), Nter.8 (“Verifica della insensibilità alle variazioni di tensione (VFRT capability)”) e Nter.9 (“Metodo per la modellizzazione e validazione del modello matematico di un gruppo di generazione sincrono”), e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022, al netto delle prove Bter.7 (“Verifica dei requisiti costruttivi circa la regolazione di potenza attiva”), Bter.8 (“Verifica della insensibilità alle variazioni di tensione (VFRT capability)”) e Bter.9 (“Metodo per la modellizzazione e validazione del modello matematico di un gruppo di generazione sincrono”), ed è necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - b) nel caso di sostituzione del motore primo ma non dell'alternatore dell'impianto di produzione esistente, indipendentemente dalla variazione o meno del valore della potenza nominale dell'impianto di produzione e/o del valore della potenza in immissione richiesta, non è necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 –

- Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022, ma è necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
- c) nel caso di sostituzione dell’alternatore ma non del motore primo dell’impianto di produzione esistente:
- i. qualora non si varino né il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione né il valore della potenza in immissione richiesta, non è necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022, ma è necessario aggiornare il regolamento di esercizio;
 - ii. qualora si varino il valore della potenza nominale dell’impianto di produzione e il valore della potenza in immissione richiesta, oltre a presentare la richiesta di adeguamento di una connessione esistente ai sensi del TICA, è necessario fornire la dichiarazione redatta dai costruttori sulla base dei test report effettuati secondo quanto previsto dalla Norma CEI 0-16 – Edizione 2022 e dalla Norma CEI 0-21 – Edizione 2022 ed è necessario aggiornare il regolamento di esercizio;”.
2. La presente deliberazione, nonché la deliberazione 149/2019/R/eel come modificata dalla presente deliberazione, sono pubblicate nel sito internet dell’Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini